



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 75

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'attuazione del "Piano di profilassi obbligatoria della diarrea virale bovina (BVD)" - anno 2023.

Il giorno **20 Gennaio 2023** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE

**MARIO TONINA**

Presenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI  
ROBERTO FAILONI  
MATTIA GOTTARDI  
STEFANIA SEGNANA  
ACHILLE SPINELLI  
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La relatrice comunica che:

il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 mira a stabilire un quadro armonizzato, a livello dell'Unione europea, per l'organizzazione dei controlli ufficiali e delle attività ufficiali diverse dai controlli ufficiali nell'intera filiera agroalimentare e zootecnica.

L'articolo 109, comma 1, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce che gli Stati membri assicurino che i controlli ufficiali relativi alla filiera agroalimentare e zootecnica siano eseguiti dalle Autorità competenti sulla base di un Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) la cui elaborazione e attuazione sono coordinate in ciascun territorio nazionale.

In Italia, le Regioni e le due Province autonome sono le autorità responsabili dell'applicazione delle norme comunitarie e dei controlli relativi, tra l'altro, alla salute e al benessere animale e agli alimenti e alla sicurezza alimentare, mentre al Ministero della salute compete l'azione legislativa primaria, il coordinamento delle attività attraverso la Conferenza Stato-Regioni e la rappresentanza dello Stato a livello internazionale e nelle sedi europee.

Sono esercitate dalla Provincia le funzioni d'indirizzo, di pianificazione e di supervisione delle attività di controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali svolte dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari in applicazione della normativa vigente nelle materie sopra richiamate, nonché la tenuta dei relativi rapporti con le competenti autorità statali e regionali e, se necessario, europee.

Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, all'articolo 5 dispone che le norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie si applicano alle malattie elencate nell'articolo stesso e nell'allegato II di tale regolamento.

Le malattie elencate richiedono diversi tipi di misure di gestione, come indicato nelle norme di prevenzione e controllo delle malattie di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/429 e vista la potenziale gravità del loro impatto sulla sanità pubblica o animale, l'economia, la società o l'ambiente.

Le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate si applicano solo a specie e gruppi di specie che possono trasmettere tali malattie elencate, perché sono ricettivi ad esse o agiscono da vettori.

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate, la Commissione ha stabilito 5 categorie di malattie che colpiscono gli animali (indicate come "A", "B", "C", "D" ed "E"), ha attribuito ciascuna delle malattie elencate, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, ad una o più di queste categorie ed ha individuato le specie e i gruppi di specie ai quali si applicano le relative norme per la prevenzione e il controllo.

La diarrea virale bovina (di seguito BVD) risulta tra le malattie animali classificate in categoria C+D+E per le specie e gruppi di specie *Bison ssp.*, *Bos ssp.* e *Bubalus ssp.*

Sul territorio provinciale è attivo ormai da molti anni un piano di profilassi obbligatoria nei confronti della BVD, approvato da ultimo con deliberazione n. 2510 di data 30 dicembre 2015 avente ad oggetto "Direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'attuazione del "Piano di profilassi obbligatoria della diarrea virale bovina (BVD) e della malattia delle mucose (MD)"".

Tenuto conto che nel corso dell'anno 2022:

- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 ha abrogato il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (ad eccezione dell'articolo 12, comma 1) che attuava la direttiva 97/12/CE del Consiglio del

- 17 marzo 1997, di modifica e aggiornamento della direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;
- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 ha abrogato: il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di Polizia veterinaria”; gli articoli 1, 2 (commi 1, 2, 3), 4 e 6 della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.

Tenuto conto altresì che l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 134/2022 dispone che, fino alla data di entrata in vigore del manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *q*) del medesimo decreto, restano in vigore le modalità per l'identificazione, la registrazione e la tracciabilità degli animali e degli stabilimenti previste dalle disposizioni vigenti.

Preso atto dei contenuti della nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 22341 del 19 settembre 2022 avente ad oggetto “Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 – prime istruzioni operative”.

Considerate le nuove disposizioni in materia di registrazione dei trattamenti degli animali domestici con medicinali veterinari e mangimi medicati, di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, secondo le quali, a partire dal 28 gennaio 2022, le registrazioni dei sopraccitati trattamenti, di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e di cui agli articoli 4 e 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, avvengono esclusivamente in formato elettronico.

Alla luce delle sopraccitate disposizioni e indicazioni europee e nazionali, emanate nel corso degli ultimi anni, è quindi necessario rivedere le disposizioni adottate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2510 del 30 dicembre 2015, confermate da ultimo con deliberazione giuntale n. 2359 del 23 dicembre 2021, cogliendo l'occasione per inserire alcune precisazioni in particolare per quanto riguarda l'iter diagnostico.

Considerato inoltre che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è stato individuato, unitamente al Settore Laboratorio dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e al Laboratorio di Sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, quale laboratorio del controllo ufficiale e risulta pertanto competente per le attività analitiche previste dal Piano di cui alla presente proposta di deliberazione.

Constatato l'interesse a mantenere, anche per l'anno 2023, il controllo virologico del patrimonio bovino nei confronti della BVD, al fine di eliminare i bovini persistentemente infetti (immunotolleranti) utilizzando, tra l'altro, la matrice di cartilagine auricolare prelevata a seguito dell'apposizione della marca auricolare sui bovini nati e destinati alla rimonta degli allevamenti da riproduzione.

Preso atto delle tariffe indicate dal Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con nota prot. generale n. 11475/2022 del 12 dicembre 2022 per le attività di profilassi in parola relative all'anno 2023.

Tenuto conto inoltre che:

- ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136, la Direzione strategica permanente, di cui al medesimo articolo 5, comma 3, lettera a), definisce gli obiettivi e le strategie di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali nell'intero territorio nazionale inclusa l'adozione dei programmi facoltativi di sorveglianza ed eradicazione;
- le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono adottare piani regionali di sorveglianza per le malattie elencate di categoria B, C e D, previa autorizzazione del Ministero della salute, nell'ambito delle priorità stabilite dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136.

Nelle more della definizione, da parte della suddetta Direzione strategica, degli obiettivi e delle strategie di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali nell'intero territorio nazionale, inclusa l'adozione dei programmi facoltativi di sorveglianza ed eradicazione, si propone pertanto di approvare per l'anno 2023 le "Direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'attuazione del Piano di profilassi obbligatoria della diarrea virale bovina (BVD)", contenute nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione, che rappresentano nella sostanza il proseguimento delle attività approvate da ultimo nel 2015, opportunamente riviste alla luce delle nuove disposizioni normative sopraccitate e integrate con alcune specificazioni relative all'iter diagnostico.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti la normativa e gli atti citati in premessa;
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117";
- visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116;
- visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336";
- visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari";
- visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2019 "Modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati";
- visto il decreto ministeriale 31 maggio 2022 "Registrazioni in formato elettronico dei trattamenti degli animali destinati alla produzione di alimenti";
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 9763 del 20/04/2021 "Regolamento (UE) 2016/429 "Normativa in materia di sanità animale" – Indicazioni applicative";
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 21307 del 14/09/2021 "Regolamento (UE) 2016/429 "Normativa in materia di sanità animale" – Indicazioni applicative. Riscontro richiesta di chiarimenti in merito alla nota ministeriale prot. n. 0009763-20/04/2021-DGSAF-MDS";
- vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 23290 del 29/09/2022 "Finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali – applicazione del d.lgs. 32/2021. Chiarimenti";
- vista la nota del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza prot. PAT n. 742250 del 28/10/2022 "decreto legislativo 5 agosto 2022, n.136 - Prime disposizioni";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 515 del 24 aprile 2020 "Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il "Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020-2022" (Rep. Atti n. 16/CSR del 20 febbraio 2020)";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1905 del 20 novembre 2020 avente ad oggetto "Adozione del "Piano provinciale integrato dei controlli per il triennio 2020-2022" in materia di

- salute e benessere animale, mangimi, sottoprodotti di origine animale, sicurezza alimentare e acqua potabile, prodotti fitosanitari”;
- vista la nota del Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza prot. PAT n. 863915 del 15 dicembre 2022 avente ad oggetto “Attività di controllo ufficiale e altre attività ufficiali in materia di salute e benessere animale, mangimi, sottoprodotti di origine animale, sicurezza alimentare, acqua potabile e prodotti fitosanitari – Anno 2023”;
  - vista la nota del Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza prot. PAT n. 829190 del 1° dicembre 2022 avente ad oggetto “Piani di sorveglianza delle malattie elencate di categoria B, C e D in provincia di Trento – Articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136”;
  - vista la email del direttore dell’Ufficio 3 della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del 9 gennaio 2023 (PAT ID n. 640091564 del 22 dicembre 2022);
  - vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 656 dell’11 gennaio 2023 “Decreto legislativo n. 136/2022, articolo 13 “Programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie” - Attuazione ed indicazioni applicative”;
  - visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;
  - vista la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 “Tutela della salute in provincia di Trento”;
  - visto l’articolo 55 “Esercizio delle funzioni in materia di sicurezza alimentare” della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006 - 2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)”;
  - vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
  - visti l’articolo 56 e l’allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### d e l i b e r a

1. di approvare per l’anno 2023 le “Direttive all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per l’attuazione del Piano di profilassi obbligatoria della diarrea virale bovina (BVD)”, contenute nell’allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che rappresentano nella sostanza il proseguimento delle attività approvate da ultimo nel 2015, opportunamente riviste alla luce delle nuove disposizioni normative unionali e nazionali e integrate con alcune specificazioni relative all’iter diagnostico;
2. di demandare all’Azienda provinciale per i servizi sanitari la realizzazione delle attività previste dal piano di cui al precedente punto 1., ivi inclusa la verifica della sua corretta applicazione, e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie l’esecuzione degli esami diagnostici di laboratorio previsti dal Piano di cui al precedente punto 1. i cui costi, a carico dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, sono riportati nel successivo punto 3. e saranno rendicontati dal medesimo Istituto;
3. di dare atto che il piano di finanziamento per il controllo della diarrea virale dei bovini (BVD) per l’anno 2023 è così articolato:
  - a) n. 13.000 controlli su sangue con il test ELISA per la ricerca del virus al costo unitario di euro 3,50 + I.V.A. se dovuta + 2% contributo ENPAV sull’imponibile se dovuto = euro 56.620,20;

- b) n. 10.000 controlli su tessuto cartilagineo con il test ELISA al costo unitario di euro 3,50 + I.V.A. se dovuta + 2% contributo ENPAV sull'imponibile se dovuto = euro 43.554,00;
- c) n. 5.000 controlli su sangue con il test ELISA per la ricerca degli anticorpi NS al costo unitario di euro 2,50 + I.V.A. se dovuta + 2% contributo ENPAV sull'imponibile se dovuto = euro 15.555,00;
- d) n. 10.000 marche auricolari (presunto) che permettano la raccolta della cartilagine auricolare per un importo stimato di euro 25.000,00;
- e) n. 100 bovini persistentemente infetti (immunotolleranti) con un indennizzo di macellazione/abbattimento unitario medio di euro 275,45 (IVA inclusa se dovuta) = euro 27.545,00;

per un costo complessivo presunto pari ad euro 168.274,20;

- 4. di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente deliberazione l'Azienda provinciale per i servizi sanitari farà fronte con le risorse ripartite di cui alla tabella A), alla voce "Incarichi e consulenze sanitarie" per euro 115.729,20, alla voce "Rimborsi assegni e contributi sanitari" per euro 27.545,00 e alla voce "Beni non sanitari" per euro 25.000,00, allegata alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2369 del 16 dicembre 2022 recante "Prime disposizioni e direttive per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio Sanitario Provinciale per il triennio 2023-2025 e assegnazione in acconto all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di una quota del fabbisogno corrente anno 2023";
- 5. di dare atto inoltre che nel caso di macellazione/abbattimento dei capi persistentemente infetti (immunotolleranti) sono corrisposte ai proprietari le indennità previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2848 di data 29 dicembre 2006;
- 6. di dare atto altresì che il finanziamento per sostenere i costi di cui al punto 3. non rientra nelle fattispecie di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.;
- 7. di disporre che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 594 del 17 aprile 2014, effettui l'apposito accantonamento per fare fronte agli eventuali rimborsi per l'abbattimento degli animali da allevamento nei casi di focolai di malattie infettive;
- 8. di disporre che le direttive di cui al punto 1 sostituiscono quelle approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2510 del 30 dicembre 2015;
- 9. di trasmettere la presente deliberazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e alla Federazione Provinciale Allevatori per gli adempimenti di competenza;
- 10. di disporre infine la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Direttive

Il vice presidente  
Mario Tonina

IL DIRIGENTE  
Nicola Foradori

## Allegato parte integrante e sostanziale

### “Direttive all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per l’attuazione del Piano di profilassi obbligatoria della diarrea virale bovina (BVD).

- 1) Sul territorio della Provincia autonoma di Trento trova attuazione con carattere obbligatorio il Piano di profilassi della diarrea virale bovina (di seguito indicata come BVD), in prosecuzione delle disposizioni degli anni precedenti.
- 2) A tutti i bovini nati sul territorio provinciale e destinati alla rimonta degli stabilimenti da riproduzione, al momento dell’applicazione delle marche auricolari, è prelevato un campione di cartilagine per essere sottoposto al controllo virologico nei confronti della BVD.  
L’Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito APSS), in accordo con la Federazione provinciale allevatori, attiva la consegna agli allevatori di marche auricolari che permettano la raccolta della cartilagine auricolare espulsa dall’orecchio a seguito dell’apposizione della marca. Il campione di tessuto auricolare, ottenuto a seguito dell’apposizione della marca, deve essere consegnato dagli allevatori all’APSS. Il campione di cartilagine sarà quindi consegnato, a cura dell’APSS, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Sezione di Trento per essere sottoposto al controllo virologico nei confronti della BVD attraverso test immunoenzimatico (di seguito denominato test ELISA).  
L’animale risultato positivo/dubbio/inadatto al test eseguito sulla cartilagine auricolare deve essere subito adeguatamente separato dagli altri animali e sottoposto a prelievo di un campione di siero per la ricerca del virus come illustrato in Tabella 1.

Tabella 1 – Iter diagnostico per indagine avviata su cartilagine auricolare (ricerca BVD virus).

Tipologia campione	Esito test ELISA virus	Refertazione	Indicazioni
Cartilagine auricolare	Positivo/Dubbio	Effettuato	Riprelevare un campione di siero del bovino dopo i due mesi di età
	Inadatto	Inadatto	
	Negativo	Negativo	Bovino negativo
Riprelievo su siero dopo i due mesi di età	Positivo	Positivo	Bovino persistentemente infetto (immunotollerante)
	Negativo	Negativo	Bovino negativo

Note: il campione di siero è testato una prima volta con test ELISA per la ricerca del virus BVD in singolo pozzetto; in caso di riscontro di positività a questa prima analisi, il campione è ritestato sempre tramite test ELISA in doppio pozzetto. Se entrambe le analisi risultano positive il campione di siero è refertato come positivo.

Gli animali di età superiore ai due mesi, che non sono stati sottoposti ai controlli per BVD attraverso la cartilagine auricolare, sono sottoposti a controllo virologico mediante test ELISA su un campione di sangue. Nel caso in cui un animale risulti positivo, questo deve essere adeguatamente separato dagli altri animali e il controllo virologico sarà ripetuto almeno dopo 4 settimane dal precedente prelievo, al fine di escludere che si tratti di un animale persistentemente infetto (immunotollerante) (Vedere Tabella 2).

Nello stabilimento dell’animale persistentemente infetto, l’APSS effettua un’indagine epidemiologica e sottopone a controllo virologico gli animali ritenuti a rischio, al fine di identificare la presenza di ulteriori soggetti persistentemente infetti. L’iter diagnostico è riportato in Tabella 1, Tabella 2 e Tabella 3 a seconda dei diversi casi.

L’APSS informa l’operatore e il veterinario aziendale dello stabilimento interessato dalla presenza di animali infetti sulle misure di biosicurezza da attuare nel medesimo stabilimento per ridurre il rischio di diffusione dell’infezione.

Tabella 2 – Iter diagnostico per indagine avviata su sangue su animali > 2 mesi di età (ricerca BVD virus).

Tipologia campione	Esito test ELISA virus	Refertazione	Indicazioni
<b>Siero 1° controllo</b>	Positivo	Positivo	Ripetere 2° prelievo dopo almeno 4 settimane
	Negativo	Negativo	Bovino negativo
<b>Siero 2° controllo</b>	Positivo	Positivo	Bovino persistentemente infetto (immunotollerante)
	Negativo	Negativo	Bovino negativo

3) Tutti i bovini destinati a essere introdotti negli stabilimenti da riproduzione trentini, esclusi quelli provenienti dal territorio provinciale, dalla provincia di Bolzano, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, nonché da Stati membri o loro zone aventi lo *status* di indenne da BVD o con un programma di eradicazione approvato, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, devono essere sottoposti con esito negativo, nei trenta giorni precedenti l'introduzione, ad un controllo virologico per la ricerca del virus BVD e, per i capi al di sotto dei due mesi di età, anche ad un controllo per la ricerca degli anticorpi NS nei confronti della BVD con esito negativo.

Tutti i bovini destinati a fiere, mostre e mercati di animali, organizzati sul territorio provinciale, devono essere sottoposti con esito negativo, nei trenta giorni precedenti l'introduzione, ad un controllo virologico per la ricerca del virus BVD e, per i capi al di sotto dei due mesi di età, anche ad un controllo per la ricerca degli anticorpi NS nei confronti della BVD con esito negativo.

Tutti i bovini provenienti dal territorio provinciale, dalla regione Friuli Venezia Giulia e dalla provincia di Bolzano possono essere alpeggiati sul territorio provinciale se controllati, con esito negativo, in base alle rispettive disposizioni regionali/provinciali in materia di profilassi nei confronti della BVD. I bovini provenienti da territori diversi da quelli sopra richiamati possono essere alpeggiati solo se risultati negativi ad un test virologico eseguito nei 30 giorni antecedenti lo spostamento e, per i capi al di sotto dei due mesi di età, anche ad un controllo per la ricerca degli anticorpi NS nei confronti della BVD con esito negativo.

Per i vitelli sotto i due mesi di età l'iter diagnostico è illustrato in Tabella 3.

Tabella 3 - Iter diagnostico per indagine avviata su sangue di vitelli di età < 2 mesi (ricerca BVD virus e BVD anticorpi NS).

Tipologia campione	Esito test ELISA virus	Refertazione	Esito test ELISA anticorpi NS	Refertazione	Indicazioni
<b>Siero 1° controllo</b>	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Riprelevare un campione di siero del vitello dopo almeno 4
	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Bovino persistentemente infetto (immunotollerante)
	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Bovino negativo
	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Ricampionare il siero dopo i due mesi di età
<b>Siero 2° controllo</b>	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Bovino persistentemente infetto (immunotollerante)
	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Bovino negativo

Nelle more dell'attivazione delle specifiche funzionalità della BDN che consentano di riportare l'esito del controllo e la relativa data nella sezione "E) ATTESTAZIONI SANITARIE" del

modello 4 elettronico, di cui al decreto ministeriale 28 giugno 2016, al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e all'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e s.m.i., il Servizio veterinario dell'APSS valida il modello 4 elettronico per le movimentazioni tra gli stabilimenti trentini dopo i dovuti accertamenti e verifica l'esito e la data del controllo per BVD degli animali movimentati da fuori provincia.

- 4) L'esame virologico e anticorpale per BVD sui campioni prelevati da animali di stabilimenti trentini è effettuato presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - sezione di Trento, che provvede a comunicarne l'esito all'APSS attraverso i sistemi informativi in uso. L'APSS comunica a sua volta all'operatore gli esiti degli esami condotti.
- 5) I bovini persistentemente infetti per BVD (immunotolleranti) devono essere immediatamente separati dagli altri animali, in particolare dalle femmine gravide, e vanno macellati o, nel caso non siano idonei al consumo umano, abbattuti e distrutti entro tre settimane dalla notifica dell'esito diagnostico eseguita dall'APSS. La macellazione o l'abbattimento di detti bovini dovrà essere attestata dal Servizio veterinario ufficiale, se avvengono in macello, o dal veterinario aziendale in caso di abbattimento in stabilimento.
- 6) Negli stabilimenti bovini da riproduzione della provincia di Trento è vietata la vaccinazione nei confronti della BVD. Eventuali deroghe potranno essere concesse dall'APSS a quegli stabilimenti per i quali è appurato, a seguito di informazioni epidemiologiche raccolte in una apposita relazione, un nesso causale fra la malattia in parola e gravi turbe della riproduzione sui bovini dello stabilimento.  
Il veterinario libero professionista registra e segnala l'esecuzione della vaccinazione utilizzando le apposite funzionalità del Sistema informativo della farmacovigilanza del portale VETINFO, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, del decreto ministeriale 8 febbraio 2019 e del decreto ministeriale 31 maggio 2022.
- 7) Per ottenere l'indennità di macellazione/abbattimento degli animali persistentemente infetti (immunotolleranti) il proprietario presenta la relativa domanda all'APSS accompagnata dall'attestazione di avvenuta macellazione/abbattimento entro il periodo stabilito al punto 5) e, se del caso, dalla dichiarazione d'iscrizione dei capi bovini al libro genealogico di razza, rilasciata dalla Federazione Provinciale Allevatori su indicazione dalla competente Associazione nazionale di razza.  
Gli indennizzi non sono erogati qualora non siano state rispettate le disposizioni previste dalle presenti direttive.
- 8) La Federazione Provinciale Allevatori deve assumere iniziative volte a divulgare il contenuto delle presenti direttive a tutti gli allevatori in modo tale che siano informati al riguardo e collaborino attivamente al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente piano.
- 9) Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto delle disposizioni applicabili negli stabilimenti bovini in materia di salute e benessere animale e sicurezza alimentare, alle violazioni delle disposizioni previste dalle presenti direttive si applica la sanzione di cui all'articolo 23, comma 8 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136.